

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00614 del 10/04/2026

Proposta n. 719 del 08/04/2026

Oggetto:

Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021. Intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli Ispezionabili" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P24.0022-0065 - Codice: OOURB_M_001_2021 - CUP: C71B21002410001 - CIG: 9053690D54 - Determinazione di risoluzione, ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1672 e 2228 c.c., del disciplinare (reg. cron. n. 431 del 24/08/2022) avente ad oggetto l'incarico professionale di sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dei lavori

Proponente:

Estensore	FEDELI FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021. Intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli Ispezionabili*" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P24.0022-0065 - Codice: OOURB_M_001_2021 - CUP: C71B21002410001 - CIG: 9053690D54 - Determinazione di risoluzione, ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1672 e 2228 c.c., del disciplinare (reg. cron. n. 431 del 24/08/2022) avente ad oggetto l'incarico professionale di sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dei lavori

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "*il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026*";

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: "*Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio*" al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli*

adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l’articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l’art. 226, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che “*a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*”;

VISTA:

- l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante “*Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice*”, nel cui Allegato 1 e all’art. 6, comma 2, lett. a) è ricompreso l’intervento “*Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili*” per il quale è stato individuato soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, per l’importo complessivo di € 1.438.195,50;

- l’Ordinanza Speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante “*Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali*”, con la quale l’importo di cui all’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 è stato modificato ed elevato a totale copertura dell’importo del progetto definitivo, per complessivi € 5.162.702,62;

- l’Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante “*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021*”, la quale ha elevato l’importo del finanziamento dell’opera da € 5.162.702,62 ad € 6.600.898,12, con un incremento di € 1.438.195,50, di cui € 1.006.736,85 per aumenti derivanti da approfondimenti progettuali ed € 431.458,65 per aumenti dovuti ad aggiornamento del prezzario ex Ord. n. 126/2022;

- l’Ordinanza Speciale n. 62 del 14 novembre 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante “*Modifiche alle Ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione A01078 del 25/05/2021 l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. A02085 del 05/11/2021 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) all'O.E. Ing. Antonio Di Muro, con sede in Roma (RM), Via E. Giulioli n. 35, Cod. Fisc. DMRNTN51L02H501G, P.IVA 05394140585, per un importo contrattuale di € 49.100,24 oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione A02681 del 28/12/2021 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori all'O.E. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Vitorchiano n. 165/167, Cod. Fisc. e P.IVA 04284731009, per l'importo contrattuale di € 101.188,60 oltre IVA ed oneri di legge;
- con decreto dirigenziale n. A00001 del 03/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili*", redatto dall'O.E. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A., per un importo complessivo di € 5.162.702,62, di cui € 3.841.963,55 per lavori, € 61.246,78 per il servizio di bonifica bellica ed € 1.259.492,29, per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. A00009 del 04/01/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, previa consultazione di n. 3 Operatori Economici scelti tra quelli iscritti nell'albo fornitori tenuto da ACEA nelle categorie di lavori di costruzioni idriche ed acquedotti e costruzioni fognarie, regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, qualificati in tutte le categorie e classifiche costituenti l'appalto e nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 3.841.963,55, di cui € 3.616.963,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 225.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione n. A00273 del 02/02/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, l'incarico di sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dei lavori afferenti all'intervento in oggetto in favore dell'O.E. Arch. Emanuele Brucchiotti, con sede in Fara in Sabina (RI), via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 15, P.IVA 00986200574, per un importo contrattuale di € 54.080,00 oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione n. A00533 del 28/02/2022, è stato approvato il verbale del 19/01/2022 ed è stata altresì aggiudicata la procedura di gara relativa ai lavori in oggetto in favore dell'O.E. Consorzio Integra Società Cooperativa (Ditta Esecutrice: C.R.I.E.C.), con sede legale in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido 182/2, P.IVA e Cod. Fisc. 03530851207, il quale ha offerto un ribasso del 16,33%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 3.026.313,40, oltre oneri della sicurezza pari a € 225.000,00, per complessivi € 3.251.313,40, oltre IVA;
- in data 24/03/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- con determinazione n. A00949 del 11/04/2022, è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo, collaudatore statico e tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera all'O.E. Ing. Morgan Reali, con sede in Frosinone (FR), Via Tiburtina n. 79, Cod. Fisc. RLEMGN78H04E340F, P.IVA 02491210601, per un importo contrattuale di € 62.161,50 oltre IVA ed oneri di legge;
- è stato sottoscritto il contratto d'appalto (reg. cron. n. 394/22 del 02/05/2022) con l'Appaltatore Consorzio Integra (Impresa Esecutrice: C.R.I.E.C.) per l'importo di € 3.251.313,40;
- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 401 del 12/05/2022) con la Direzione Lavori;

- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 408 del 30/05/2022) con il C.S.E. Ing. Antonio Di Muro;
- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 431 del 24/08/2022) con l'Arch. Emanuele Brucchiatti;
- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 505 del 20/03/2023) con il Collaudatore Ing. Morgan Reali;
- con determinazioni n. A01280 del 05/07/2024 e n. A01742 del 26/07/2022 sono stati autorizzati i pagamenti, in favore dell'Archeologo Emanuele Brucchiatti, delle fatture n. 5/FE-15/06/2022 per € 16.028,48 (cassa 4% ed IVA 22% compresi) e n. 1/FE-29/03/2022 per € 15.928,64, il tutto per complessivi € 31.957,12;
- in data 19/04/2024 la Stazione Appaltante ha sottoscritto, con il Consorzio Integra, l'Accordo Bonario ai sensi del combinato disposto dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 43 del Capitolato Speciale di Appalto, al fine di superare le riserve poste in contabilità dal medesimo nonché di rinegoziare i tempi contrattuali;
- con nota prot. n. 0753553 del 10-06-2024 è stato trasmesso, a tutti gli Operatori Economici coinvolti nell'intervento, l'Addendum di cui sopra debitamente sottoscritto;
- con determinazione n. A01884 del 07/10/2024 l'Arch. Mariagrazia Gazzani, Dirigente in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Patrizia Boccanera;
- con determinazione n. A00655 del 01/04/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Marascialli, con la quale è stato rimodulato l'importo complessivo dell'intervento per adeguamento del prezzario ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 126 del 28/04/2022, ma a cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale con l'Appaltatore, non è mai stata data esecuzione;
- con determinazione n. A00707 del 07/04/2025 è stato risolto il contratto di appalto (reg. reg. cron. 394 del 02/05/2022) sottoscritto con l'Appaltatore Consorzio Integra (Impresa Esecutrice: C.R.I.E.C.);
- la Direzione Lavori, con nota prot. n. 695402 del 03-07-2025, ha diffidato il Consorzio Integra a dare corso alle attività di ripiegamento del cantiere, a tal fine fissando un sopralluogo per il 15/07/2025 per la ripresa in possesso delle aree;
- nel corso del suddetto sopralluogo ed attesa inutilmente *in loco* l'Impresa Esecutrice, è stato accertato il mancato esperimento dell'attività di ripiegamento di cui sopra, come da verbale agli atti di ufficio al prot. n. 756705 del 22-07-2025;
- con determinazione n. A01599 del 25/07/2025 sono stati affidati i lavori di rimozione materiali e messa in sicurezza dei cunicoli ispezionabili all'O.E. Made Costruzioni S.r.l., con sede legale in Borgo Velino (RI) via Salaria Km 95, Cod. Fisc. e P.IVA 01211020571, per l'importo contrattuale di € 98.637,96 IVA esclusa;
- la Direzione Lavori, con nota prot. 966947 del 02-10-2025, ha trasmesso la relazione sullo stato finale e di consistenza al 07/04/2025, ivi dichiarando un avanzamento complessivo ed approssimativo dei lavori, al netto della detrazione dei materiali a piè d'opera, del 42% del totale d'appalto preventivato (per circa € 2.195.588,72), nonché quantificato gli oneri da addebitare all'Appaltatore a seguito dell'esito negativo del sopralluogo del 15/07/2025, e più precisamente:
 - a) € 4.996,20, per fornitura e posa allacci tratto pozzetto stradale e fognatura interna al netto del ribasso di gara;
 - b) € 76.003,50 per ripristini da eseguire, calcolati sulla base del prezzario Regionale 2023;

c) € 98.556,41 per la mancata messa in sicurezza e del ripiegamento in danno del cantiere;

- con nota prot. n. 1142695 del 19-11-2025, sono stati trasmessi all'Appaltatore i documenti relativi alla contabilità finale redatti, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e), del DM 49/2018, dalla Direzione Lavori, con contestuale invito alla loro sottoscrizione;

- con nota acquisita al prot. 115266 del 22-11-2025, l'Appaltatore ha formalmente comunicato il proprio rifiuto a sottoscrivere la documentazione contabile come sopra trasmessa;

- con nota prot. 1175294 del 28-11-2025, il Collaudatore Ing. Morgan Reali ha trasmesso, ai sensi dell'art. 108, co. 7, del D.lgs. 50/2016, il verbale di accertamento tecnico-contabile dei lavori realizzati;

- con determinazione n. A00080 del 20/01/2026, la Stazione Appaltante ha preso atto della relazione sullo stato finale e di consistenza redatta dalla Direzione Lavori;

RILEVATO che:

- l'inadempimento contestato all'Appaltatore (con il quale, peraltro, pende attualmente un contenzioso avanti al Tribunale di Rieti) ha bruscamente interrotto le lavorazioni su tutte le aree di cantiere, ciò determinando, di conseguenza, l'impossibilità di portare a compimento l'intervento come previsto da progetto;

- la Stazione Appaltante, in virtù della patologica fase in cui versa l'intervento, ha concordato con la Struttura Commissariale le modalità operative finalizzate all'approvazione di un nuovo progetto per la realizzazione dei lavori a regola d'arte sul Centro Storico di Amatrice (RI);

- la sopravvenuta impossibilità di portare a compimento l'intervento come da progetto originario ha dispiegato i propri effetti pregiudizievoli anche nei confronti dell'Archeologo Emanuele Brucchiatti, rendendo di fatto irrealizzabile anche il completamento della prestazione professionale al medesimo affidata;

CONSIDERATO altresì che:

- con nota prot. n. 1175958 del 28-11-2025 la Stazione Appaltante, alla luce delle suddette criticità, ha condiviso con l'Archeologo Emanuele Brucchiatti la necessità *“di dover procedere all'adozione di una seconda determinazione, anch'essa di risoluzione contrattuale, finalizzata allo scioglimento dell'incarico professionale stipulato con il medesimo Professionista per sopravvenuta impossibilità (reg. cron. n. 431/22 del 24/08/2022), ai sensi di quanto previsto dall'art. 1463 c.c.”*, nonché *“[...] Per quanto attiene viceversa al compenso dovuto per l'incarico professionale di assistenza e sorveglianza archeologica espletato nel corso dell'appalto, [...] che con determinazione n. A01742 del 26/07/2022 e n. A01280 del 05/07/2024 è già stato autorizzato il pagamento, in Suo favore, delle fatture n. 5/FE-15/06/2022 per € 16.028,48 e n. 1/FE-29/03/2022 per € 15.928,64, per un totale complessivo di € 31.957,12.”*;

- nella medesima nota ed alla luce dell'attività professionale effettivamente svolta dal medesimo, la Stazione Appaltante ha riferito che *“[...] riterrebbe congruo ed integralmente soddisfacente il compenso già erogato e come sopra quantificato, con null'altro a pretendere anche a seguito della risoluzione contrattuale da formalizzare nelle modalità rappresentate”*, ivi invitando il Professionista *“[...] a fornire le proprie eventuali controdeduzioni a tutto quanto sopra riferito nel termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della presente, in modo da consentire alla scrivente Committenza di adottare tempestivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento della procedura [...]”*;

- con nota acquisita al prot. n. 1203566 del 05-12-2025 l'Avv. Nicoletti Giuli, su procura dell'Archeologo Emanuele Brucchiatti, ha riscontrato quanto sopra al fine di meglio comprendere le ragioni poste alla base delle intenzioni rappresentate dalla Stazione Appaltante;

- con nota prot. n. 0119128 del 04-02-2026 e nel fare seguito alla riunione tenutasi in pari data in videoconferenza, è stato trasmesso all'Avv. Giuli *“[...] copia della determinazione n. A00707 del*

07/04/2025, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale del contratto di appalto sottoscritto con il Consorzio Integra [...]” nonchè copia della “[...] bozza della determinazione avente ad oggetto la risoluzione, per sopravvenuta impossibilità, del disciplinare di incarico professionale sottoscritto con l’Arch. Emanuele Brucchietti; [...]”, con l’invito a fornire “[...] le eventuali controdeduzioni del Suo cliente rispetto alla proposta economica avanzata”;

- con nota prot. n. 0278637 del 14-03-2026 è stato sollecitato il riscontro alla nota di cui sopra;

- con nota acquisita al prot. n. 0343286 del 31-03-2026, l’Avv. Giuli ha definitivamente convenuto sulla “[...]necessità di adottare una determinazione di risoluzione del disciplinare, contraddistinto al reg. cron. n. 431 del 24/08/2022, avente ad oggetto l’incarico professionale di sorveglianza archeologica nella quale verrà disposto lo scioglimento dell’incarico professionale conferito al Mio Assistito per impossibilità sopravvenuta non imputabile al dott. Brucchietti Emanuele. [...]”, ivi precisando che il medesimo ha ritenuto “[...] la somma di euro 31.957,12 ricevuta in acconto (cfr. fatture n. 5/FE - 15.06.2022 e n. 1/FE-29/03/2022) congrua e soddisfacente per gli interventi eseguiti sino all’interruzione dei lavori da parte dell’operatore economico Consorzio Integra (Ditta esecutrice C.R.I.E.C.)[...]”;

RICHIAMATO pertanto:

- l’art. 1256 c.c., il quale dispone che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”;

- l’art. 1463 c.c., il quale dispone che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”;

- l’art. 1672 c.c., il quale dispone che “Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile [...]”;

- l’art. 2228 c.c., il quale dispone che “Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2228 c.c., la Stazione Appaltante ritiene congruo ed integralmente soddisfacente il compenso già liquidato, in favore dell’Arch. Emanuele Brucchietti, di complessivi € 31.957,12, di cui € 16.028,48 (oneri ed IVA inclusi) assolti con fattura n. 5/FE-15/06/2022 ed € 15.928,64 (oneri ed IVA inclusi) con fattura n. 1/FE-29/03/2022;

RILEVATA l’insussistenza di profili di colpa professionale ascrivibili in capo all’Archeologo Emanuele Brucchietti, stante la natura della risoluzione contrattuale da adottare;

RITENUTO necessario dover agire in difesa dell’interesse pubblicistico sotteso alla realizzazione dell’intervento, mediante l’adozione degli atti prodromici alla chiusura amministrativa e contabile dell’appalto;

RILEVATO che il Dirigente d’Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all’accoglimento della stessa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di risolvere, ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1672 e 2228 c.c., il disciplinare, contraddistinto al reg. cron. n. 431 del 24/08/2022, avente ad oggetto l’incarico professionale di sorveglianza archeologica durante l’esecuzione dei lavori stipulato con l’Arch. Emanuele Brucchietti, con sede in Fara in Sabina

(RI), via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 15, P.IVA 00986200574, per un importo contrattuale originario di € 54.080,00 oltre IVA ed oneri di legge;

2) di ritenere congruo ed integralmente soddisfacente, a tacitazione di ogni pretesa, il compenso già al medesimo erogato per complessivi € 31.957,12, di cui € 16.028,48 (oneri ed IVA inclusi) assolti con fattura n. 5/FE-15/06/2022 ed € 15.928,64 (oneri ed IVA inclusi) con fattura n. 1/FE-29/03/2022;

3) di non applicare alcuna penale in danno al Professionista, stante la natura della presente risoluzione contrattuale;

4) di non procedere all'escussione della garanzia definitiva prestata dal Professionista, stante la natura della presente risoluzione contrattuale;

5) di effettuare, ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 36/2023, le comunicazioni all'ANAC per le valutazioni di competenza;

6) di notificare al soggetto interessato il presente provvedimento;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Stazione Appaltante, reperibile al link: <https://usrsisma.regione.lazio.it/>, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia